

- 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
- g) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza della dichiarazione del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento della compilazione ed invio via web della domanda;
- h) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
- i) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
- j) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria) la carenza della dichiarazione del voto medio finale dello studente di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
- k) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
- l) la carenza della dichiarazione dell'Isee del richiedente e del suo nucleo familiare;
- m) la carenza della dichiarazione della spesa di cui al precedente articolo 1 uguale o superiore ad € 51,65;
- n) la compilazione e l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda, oltre il termine perentorio del 2/11/2010 (ore 12.00) ed in difformità dalle istruzioni (vedi articolo 7, comma 1, lettera a);
- o) l'esibizione, da parte del richiedente, del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del numero identificativo della domanda e, se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno efficace e valido al momento dell'esibizione, al Comune di residenza dello studente, o la spedizione a mezzo posta, al Comune di residenza dello studente, della copia del documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente), del foglio, con scritto il numero identificativo della domanda e, se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria, della: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, oltre il termine perentorio del 2/11/2010 (ore 12.00) (vedi articolo 7, comma 1, lettera b);
- p) non essere il richiedente iscritto all'anagrafe tributaria;
- q) non avere il richiedente il domicilio fiscale in Italia;
- r) non essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - 1) uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
- s) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza di un proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento dell'assegnazione del contributo;
- t) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
- u) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
- v) l'Isee del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 12.405,09;
- w) il non sostenimento della spesa di cui all'articolo 1, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- x) la spesa di cui all'articolo 1 di importo inferiore ad € 51,65;

- y) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria) il conseguimento di un voto medio finale dello studente inferiore a quelli stabiliti dal precedente articolo 2, comma 3, lettera c).

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 9

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.

2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 10

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:

- a) certificazione del calcolo dell'Isee;
- b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'Isee;
- c) documentazione della spesa sostenuta;
- d) certificazione del voto medio finale conseguito.

2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2036 del 3 agosto 2010

Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali di Stato (c.d. Terza Area) per Operatore Socio-Sanitario (c.d. Oss). Criteri e modalità attuative delle attività formative. Riconoscimento dei Corsi. Biennio 2010-2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Su richiesta degli Istituti Professionali di Stato e delle famiglie degli studenti interessati, la Regione del Veneto si limita a riconoscere i corsi di III Area per Operatore Socio-Sanitario (Oss), per consentire l'acquisizione della corrispondente qualifica professionale.

Non vi è l'assegnazione di alcun contributo regionale, in quanto il costo dei Corsi è sostenuto integralmente dalle famiglie e dagli Istituti Professionali di Stato.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di fissare le condizioni e le modalità per il riconoscimento dei corsi per Operatore Socio-Sanitario (Oss), per il biennio 2010-2012, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei corsi per Operatore Socio-Sanitario (Oss), per il biennio 2010-2012, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;

3. di approvare la modulistica relativa ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (Oss) cui all'Allegato C - parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A

Corsi di terza area per operatore socio-sanitario

Riconoscimento dei corsi

Biennio 2010-2012

1. Disposizioni generali

I corsi per Operatore Socio-Sanitario (in seguito Oss), attivati presso gli Istituti Professionali ad indirizzo sociale, devono essere attuati in conformità alla Lr n. 20/2001 ed essere svolti secondo l'articolazione delle aree disciplinari, i contenuti e il programma didattico/formativo di cui alla Dgr n. 833 del 26/03/2004.

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti esclusivamente con un numero di allievi non inferiore a 15 e non superiore a 30.

Ai fini della realizzazione dell'anagrafe completa degli allievi partecipanti ai corsi Oss, si farà riferimento all'applicativo "A 39 Monitoraggio allievi Web" (in seguito A39), all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/Area+Operatori+Monitoraggio+delle+Attività+Integrate.htm>

2. Descrizione dell'area professionalizzante - Modalità di valutazione e crediti formativi

Il percorso per Oss ha la durata di 1000 ore, suddivise in 480 di teoria e 520 di stage, articolate in moduli didattici di base e professionalizzanti, e svolte in un arco temporale di 18 mesi.

Le 480 ore di teoria sono così articolate:

- I modulo connesso alla classe IV: 120 modulo base, 80 di credito nel modulo base della 2^a Area, 60 modulo professionalizzante;
- II modulo connesso alla classe V: 180 modulo professionalizzante, 40 di credito nel modulo professionalizzante della 2^a Area.

Lo stage viene attuato in due momenti:

- uno (almeno di 200 ore) antecedente all'esame di Stato, dopo lo svolgimento delle ore di didattica del I modulo;
- l'altro prima dell'esame regionale di qualifica.

Sono consentite compensazioni di orario tra il I ed il II modulo nella misura massima del 15%, relative esclusivamente al modulo professionalizzante.

Le materie di insegnamento relative ai suddetti moduli sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- area psicologica e sociale;
- area igienico-sanitaria;
- area tecnico-operativa.

Nelle 1000 ore non sono comprese le ore d'esame. Le ore si intendono di 60 minuti.

I docenti devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d'insegnamento (possessione di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale al 31/12/2009, maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.

Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:

Area socio-culturale, istituzionale e legislativa

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	Laurea attinente Assistente sociale Responsabile dei servizi socio-sanitari
Elementi di etica	Laurea attinente
Orientamento al ruolo	Responsabile del corso Responsabile di servizi socio-sanitari Laurea in Infermieristica
Rielaborazione del tirocinio	Personale con funzioni di tutor Responsabile del corso

Area psicologica e sociale

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale	Laurea attinente
Elementi di psicologia applicata	Laurea attinente

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di igiene	Medico Infermiere
Igiene dell'ambiente e comfort domestico-alberghiero	Medico Infermiere
Principi generali ed elementi di assistenza	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nelle cure igieniche	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nella mobilitazione	Medico Fisioterapista Infermiere
Assistenza alla persona nell'alimentazione	Medico Dietista Infermiere
Assistenza di primo soccorso	Medico Infermiere